

Enrico Angiolini

Le vicarie e gli statuti giurisdizionali della Garfagnana estense

[A stampa in *La Garfagnana dall'avvento degli Estensi alla devoluzione di Ferrara* (Atti del convegno, Castelnuovo Garfagnana [LU], 11-12 settembre 1999), Modena 2000 (Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi, Biblioteca, Nuova Serie, n. 161), pp. 169-185 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

In questa sede si intende fornire una serie di osservazioni frutto di una applicazione di storia istituzionale, diretta prima a disegnare l'impalcatura amministrativa e funzionariale civile di quegli enti territoriali della Garfagnana estense che - tenendo conto del riferimento d'obbligo ai basilari studi di Angelo Spaggiari¹ - si potranno definire di «secondo livello» al di sotto della provincia, cioè di quelle giurisdizioni di «primo grado» che vanno sotto il nome di vicarie², attraverso la lettura proprio degli statuti vicariali superstiti; poi questa applicazione si dirigerà a verificare il rispecchiamento della «lettera» di questi statuti nella prassi amministrativa degli organi e delle persone che sono espressione delle funzioni delle vicarie.

Va innanzitutto ricordato come la provincia di Garfagnana nel suo complesso non ebbe mai un suo vero e proprio statuto, che sarebbe stato «di primo livello» giurisdizionale, e come la sua funzionalità si riassume nella figura e nelle funzioni del commissario e poi del governatore, già oggetto dei significativi studi di Giuseppe Bedoni³. In pratica, perciò, gli statuti propriamente «giurisdizionali», utili per questa indagine e conservati per le quattro vicarie in cui era divisa la provincia di Garfagnana, si riducono soltanto a due: agli statuti della vicaria di Castelnuovo, approvati nel 1497 come «statuti costituzionali», ampliati con la materia civile, penale e dei danni dati nel 1502 e volgarizzati da Francesco Porta⁴ - la cui traduzione si rivela fondamentale, anche se non venne mai adottata come «ufficiale», perché le aggiunte danno conto di quel «flusso normativo» ininterrotto che segue al primo momento normativo originario, e che oggi si sa essere sempre più ineludibile per una corretta interpretazione dello statuto, che è altrimenti fonte a rischio di velleità in quanto immagine di un momento legislativo esclusivamente propositivo -; e agli statuti della vicaria di Camporgiano, approvati da Borso (e quindi *ante* 1471) ed editi - anche qui con ampia raccolta di normativa seriore - a Modena, per i tipi di Soliani, nel 1721⁵.

Si ha poi notizia anche dell'esistenza di statuti per la vicaria di Trassilico. Questi, che risultano attestati da una menzione *en passant* all'interno degli statuti della vicaria di Camporgiano («non

¹ Cfr. A. SPAGGIARI, *Considerazioni sulla legislazione statutaria della Garfagnana estense*, in *La Garfagnana. Storia, cultura, arte*, atti del convegno (Castelnuovo Garfagnana, 12-13 settembre 1992), Modena 1993 (Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi, Biblioteca - Nuova Serie, n. 127), pp. 147-161, a p. 151, e ID., *Gli statuti «giurisdizionali» negli stati estensi alla fine del '500. Il caso della Garfagnana*, in *Statuti et ordini della vicaria di Castelnuovo di Garfagnana volgarizzati dal Porta con riforme, provisioni ducali, aggiunte et altri necessari avvertimenti per pubblica utilità posti al suo proprio luogo*, a cura di G. NESI, P. L. RAGGI, G. ROSSI, Lucca 1993, pp. 15-28, alle pp. 22-23.

² *Ibidem*, p. 23-24.

³ G. BEDONI, *La provincia della Garfagnana dal 1430 al 1619. I ruoli del commissario generale e del governatore ducale*, in *La Garfagnana. Storia, cultura, arte...*, cit., pp. 87-111; ID., *L'ufficio del governatore nei ducati estensi, quale organo periferico con competenza generale (1527-1780)*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», s. XI, XV (1993), pp. 157-188, alle pp. 179-181.

⁴ Cfr. l'ed.: *Statuti et ordini della vicaria di Castelnuovo...*, cit.

⁵ *Statuta vicariae Camporegiani, Capharoniensis provinciae, libri quinque distincta. Adduntur decreta, capitula ac ordinationes, quae ad rectum ipsius vicariae regimen spectant*, Mutinae, typis Bartholomaei Soliani impressoris ducalis, MDCCXXI (di cui una copia si conserva in: BIBLIOTECA ESTENSE DI MODENA, A. 50. Q. 3.). Su di essi cfr. L. FONTANA, *Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore*, I, Torino 1907, pp. 219-220; *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, a cura di C. CHELAZZI, II, Roma 1950, pp. 35-36.

trovandosi quest'ordine registrato in alcun Statuto delle tre vicarie, se non in quello di Trassilico»⁶, attualmente non sono purtroppo più reperibili; tuttavia, durante le ricerche archivistiche condotte per la redazione del presente studio, ci si è potuti imbattere quantomeno in una loro ulteriore testimonianza. Infatti, frammisto alla corrispondenza conservata a Modena tra i *Carteggi dei rettori dello Stato* riguardanti la Garfagnana, chi scrive ha potuto reperire un foglio volante contenente copia di una rubrica degli statuti della vicaria di Trassilico relativa ai termini per il pagamento delle pene pecuniarie⁷.

In via preliminare bisogna poi affrontare il problema di quanto questi statuti si possano definire propriamente «estensi», essendo di fatto le vicarie organismi territoriali preesistenti sotto varie forme⁸, talché ci si potrebbe ben aspettare che la loro legislazione risulti essere in rapporti di influenza e di continuazione - la cui profondità è da verificare caso per caso - con i precedenti nuclei normativi di base soprattutto fiorentina. È ben plausibile che la magistratura che più caratterizza le vicarie garfagnine, quella degli Otto Presidenti, sia su di un piano mentale lo specchio degli «Otto di Balìa» di tradizione fiorentina, secondo quanto proposto da Bertacchi⁹ - ancorché l'originale modello fiorentino sia più propriamente una magistratura dalle competenze prettamente penali -; tuttavia un più pronto riscontro è possibile in particolare per la vicaria di Camporgiano, giacché questa ebbe suoi statuti vicariali approvati da Firenze il 3 aprile 1444, neanche due anni prima della dedizione della vicaria agli Estensi¹⁰.

Ebbene: questi «brevi statuti della vicaria di Camporgiano», ricordati già da De Stefani¹¹, non sono stati mai posti a confronto con i successivi statuti estensi, anche se è stata ipotizzata una loro sostanziale identità, evidentemente senza effettuare riscontri diretti¹². Qui si può affermare come nessun parallelismo contenutistico né formale sia possibile tra il breve testo di emanazione fiorentina riscontrato da chi scrive - composto di sole sette rubriche relative nell'ordine: all'ufficio del commissario, al salario dei nunzi, al camerario vicariale, alle cause civili, all'esecuzione delle sentenze, agli arbitrati e alla procedura penale - e l'assolutamente più articolato testo di emanazione estense, ancorché riscontrato soltanto sull'edizione a stampa settecentesca che pure pare contenere tutta la *facies* della prima promulgazione sotto Borso¹³.

Un tassello in più, questo, per un auspicabile futuro discorso più generale su tutta la statutaria estense, per meglio inquadrare i signori ferraresi attraverso i loro atteggiamenti anche profondamente diversi nei confronti dei dominati dei loro diversi «stati», con una certa flessibilità

⁶ *Statuta vicariae Camporegiani...*, cit., p. 323, su cui cfr. SPAGGIARI, *Considerazioni...*, cit., p. 153.

⁷ Il testo è il seguente: «Copia statuti vicarie Trassylici. Potestas tempore condemnationum debeat adhibere seu assignare condemnatis terminum unius mensis ad solvendum condemnationes pecuniarias, quod tempus non possit minui nec prorogari. Et si dicta solutio in dicto termino facta non fuerit, incidat in pena quarti, et debeat Potestas omnes condemnationes exigere infra terminum quindecim dierum que facte fuerint tempore sui offitii, nisi fuerint in exitu ipsius offitii, ubi non esset tempus predictus ad exigendum; et debeat habere predictus Potestas, pro exactione predictarum condemnationum, solidos duos pro qualibet libra». Si conserva in: ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Carteggi dei rettori dello Stato, Garfagnana*, b. 6619 (per l'identificazione delle unità archivistiche all'interno di questa serie si farà sempre riferimento a: A. SPAGGIARI, *Documenti dell'Archivio di Stato di Modena riguardanti territori già estensi della Lunigiana e della Garfagnana*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», s. XI, IV (1982), pp. 345-357, a p. 356, nota 44).

⁸ Cfr. C. DE STEFANI, *Ordini amministrativi dei comuni di Garfagnana dal XII al XVIII secolo*, «Archivio Storico Italiano», s. V, IX (1892), pp. 31-66, alle pp. 32-33.

⁹ S. BERTACCHI, *Descrizione storica della provincia di Garfagnana*, [Lucca] 1973, p. 92.

¹⁰ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 124.

¹¹ Cfr. C. DE STEFANI, *Storia dei comuni di Garfagnana*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi», s. VII, II (1925), pp. 1-288, poi riedito come volume a sé stante da cui si cita: ID., *Storia dei comuni di Garfagnana*, Pisa 1978, p. 195, nota 4.

¹² Cfr. *Catalogo della raccolta di statuti...*, cit., p. 36.

¹³ Attualmente è reperibile un solo testimone manoscritto degli statuti della vicaria di Camporgiano, quello del sec. XVI *ineunte* conservato presso la Biblioteca del Senato della Repubblica in Roma, talmente vicino all'edizione a stampa da far supporre che essa sia stata condotta proprio su quel codice: cfr. *Ibidem*, pp. 35-36.

ed adattabilità nei confronti di comunità la cui maggior lontananza, strategicità e forte identità non consente - o quantomeno consiglia di rinviare - una *tabula rasa* delle preesistenti autonomie, peraltro perseguita laddove una minore forza e identità dei nuovi sudditi la rende possibile¹⁴.

Un confronto tra redazioni statutarie originalmente estensi, come questa, permetterà di riconoscere che la prassi degli Este apparenta la loro politica - che è piuttosto di giustapposizione di giurisdizioni preesistenti, di accettazione di rapporti contrattuali con il riconoscimento di margini di autonomia, più che di creazione di nuove identità amministrative inquadrare in un sistema di potere creato più organico *ex novo* - al più flessibile (e, in alcuni casi, anche più debole) modello di formazione dello stato regionale «padano», soprattutto veneto, piuttosto che al modello «fiorentino» di piena uniformazione del contado alle strutture dello stato cittadino - questo rifacendosi alla categorizzazione proposta da Chittolini¹⁵ - . La Garfagnana verrebbe così a rappresentare un'«isola» meridionale di questo modello più settentrionale di relativa autonomia comunitativa.

Se si va dunque a leggere la «lettera» degli statuti, cominciando con quelli della vicaria di Castelnuovo, subito si vede come questi disegnano per la vicaria un'organizzazione funzionale assai scarna nel brevissimo «primo libro», che è peraltro opera di astrazione compiuta da Francesco Porta dalla massa normativa accumulatasi nel tempo e che precede il «vero» primo libro originario. Vi è prevista infatti la distinzione della stessa vicaria in otto colonnelli e l'elezione di due «Sindici» per ogni colonnello¹⁶, che sono principalmente «consoli, o procuratori» dalla carica annuale e vengono eletti a suffragio qualificato (dei due terzi) dagli «huomini», nonché la creazione - attraverso il consueto meccanismo di predesignazione e sorteggio alternati - di otto «Presidenti» dalla carica semestrale, che fanno «parlamento» coi sindici in presenza del governatore e del capitano¹⁷; a queste prescrizioni seguono lettere responsive e rescritti ducali che non a caso riguardano il contenzioso subito aperto sui modi della «ambasciate» ai sovrani, il vero *medium* di comunicazione tra le comunità e il sovrano¹⁸.

In tutto ciò si intuisce come i veri protagonisti siano gli otto Presidenti, in quanto ad essi «solamente [spetta] autorità et facultà di vedere, calcolare et imporre le colte nella detta vicaria di tre mesi in tre mesi»¹⁹; facultà la più strategica disponibile - giacché resta affidata come di tradizione al capitano della ragione l'amministrazione giudiziaria - e però anche limite estremo della competenza dell'amministrazione vicariale, in quanto ove occorran «altri maneggi poi più gravi, et di maggiore importanza o somma, siansi di qual sorte o maniera si voglino» che eccedano la somma di cinque lire marchesane, i Presidenti potranno trattarne e deciderne soltanto «insieme con detti Sindici collegialmente ragunati dinanzi al Signor Governatore et Capitano»²⁰.

Gli statuti della vicaria di Camporgiano hanno anch'essi una parte politico-amministrativa assai scarna, seguita poi dai più tradizionali libri *in civilibus* (il secondo), *de maleficiis* (il terzo e il quarto), dei danni dati (il quinto) e da *Decreta* aggiunti; parte politico-amministrativa così contenuta che alle due prime rubriche, «De officio domini capitanei vicariae Camporgiani et quae teneatur» (cui spetta «inquirere et investigare contra omnes delinquentes in ipsa vicaria Camporegiani, et punire [...] tam in civilibus quam in criminalibus», nonché «singulis diebus iuridicis sedere ad minus per

¹⁴ Cfr. lo studio di Leardo Mascanzoni per la Romagna estense: L. MASCANZONI, *Gli statuti comunali tardo-medievali della cosiddetta 'Romagna estense'. Prima valutazione storiografica complessiva*, in *Studi dedicati ad Alfredo Belletti per il suo settantesimo compleanno*, Ravenna 1995 [«Quaderni arte letteratura storia» della Biblioteca comunale «Carlo Piancastelli» di Fusignano], XI (1995), pp. 59-77.

¹⁵ Cfr. G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, in part. alle pp. IX-XV.

¹⁶ *Statuti et ordini della vicaria di Castelnuovo...*, cit., pp. 55-56.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 57-58.

¹⁸ *Ibidem*, p. 59.

¹⁹ *Ibidem*, p. 60.

²⁰ *Ibidem*.

horam ad banchum, ubi ius reddi consuetum est in terra Camporegiani») ²¹ e «De iuramento domini comissarii et capitanei, et eius notarii» ²², tengono subito dietro stratificazioni di materie del tutto estranee all'amministrazione, come: «De fideiussione prestanda per rixantes», «Quod comissarius non possit aliquem percutere», «De mensuris bullandis» e «De creatione beccariorum» ²³. Bisogna andare oltre per giungere alla rubrica «De electione octo gubernatorum vicariae Camporegiani, camerarii, nunciorum et dictorum octo iuramento», che - parallelamente a quanto contemplato a Castelnuovo - prevede che

teneatur comissarius in principio cuiuslibet semestris vocari facere parlamentum generale sindacorum, et in ipso eligi facere ad partitum per fabas quattuor bonos viros idoneos et sufficientes ipsis sindicis, qui quattuor homines [...] illico electi teneantur et debeant iurare in manibus dicti comissarii, omni fraude remota et amicitia, iuxta eorum conscientias eligere octo homines ex ipsa vicaria ²⁴,

e, con questi, il camerario e i nunzi; la successiva rubrica «De officio octo gubernatorum vicariae» stabilisce come spetti a loro «singulis tribus mensibus ad minus in presentia domini comissarii videre et examinare omnes sumptus et introitus occurrentes in ipsa vicaria Camporegiani» ²⁵: ruolo centrale, quindi, di «revisori dei conti» trimestrali, ancora una volta come per Castelnuovo.

Questa struttura lineare, sostanzialmente affine per le due vicarie, dà l'impressione di essere uno «strato sottile», una membrana - dotata di poca o punta struttura amministrativa propria, senza un proprio ufficio o una propria cancelleria - che però gioca un ruolo strategico di interfaccia tra le comunità e il sovrano. Si intuisce, dalla lettera degli statuti, come i Presidenti e i Sindaci nelle vicarie siano essenzialmente l'espressione di un controllo «di parte» che le comunità si sono potute assicurare sulle entrate e sulle uscite e su tutta la fiscalità, interlocutori di rilievo che si rivolgono al sovrano spesso cercando di «scavalcare» il governatore (e quindi risultando di fatto - e con intenzione - di ostacolo ad una maggiore centralizzazione e razionalizzazione amministrativa, alla trasformazione del territorio in vera «provincia») e utilizzando il relativamente più ampio margine di manovra e di esenzione fiscale (di trasporto di biade e di bestiame, di acquisto del sale, soprattutto) che risale all'accoglimento delle prime dedizioni e che i garfagnini non mancano mai di ricordare. Le vicarie sono però - attraverso i Sindaci - anche il luogo privilegiato di rappresentazione delle istanze delle singole comunità eventualmente antagoniste tra loro; così come il Parlamento, in cui convergono tutti questi rappresentanti, è il luogo fisico dell'incontro-scontro, della contrapposizione e della mediazione delle spinte contrapposte delle diverse comunità e vicarie quando si tratta di fare i partimenti di spesa e di rapportarsi col sovrano tramite le ambasciate, non senza - come si vedrà - tentativi di parzialità fraudolenta, fino all'invio di ambasciate di parte che tentano di farsi passare per voce collettiva.

Questa naturalmente è la «lettera» degli statuti, mentre si sa che l'interpretazione del momento propositivo della legislazione statutaria deve essere verificata nella prassi, e che la prassi si verifica sostanzialmente al di fuori dello statuto, nella documentazione amministrativa e giudiziaria coeva. Ma, prima di passare all'esame delle fonti, metterò conto di ricordare brevemente come, nella pur copiosa precedente bibliografia garfagnina, le vicarie non siano state oggetto di approfondimenti mirati. Tra gli storici della Garfagnana, Sigismondo Bertacchi, autorevolissimo in materia anche per i ruoli funzionali che ebbe a ricoprire in prima persona nella Garfagnana estense moderna, dà

²¹ *Statuta vicariae Camporegiani...*, cit., p. 1.

²² *Ibidem*, p. 2.

²³ *Ibidem*, pp. 2-4.

²⁴ *Ibidem*, p. 6.

²⁵ *Ibidem*, p. 7.

un'immagine estremamente sintetica del governo delle vicarie, sostanzialmente coincidente con quella del dettato statutario²⁶; soprattutto fornisce la suddivisione fra tutte le vicarie e le comunità della provincia dei 500 «fuochi» sulla cui base venivano effettuati i riparti dei carichi fiscali²⁷.

I «fuochi» sono da un lato fondamentali - con tutte le cautele metodologiche che le fonti fiscali richiedono²⁸ - per tentare di comprendere quali rapporti di forza demografica potessero intercorrere tra le diverse aree garfagnine; dall'altro lato vanno appunto considerati con molta attenzione anzitutto per l'assenza di ogni loro datazione - lo stesso Bertacchi li dà per compiuti «anticamente» senza precisazioni ulteriori - e per il loro esser sempre anche frutto di mediazioni politico-economiche. Non bisogna dimenticare poi che queste ripartizioni erano fatalmente destinate ad essere superate dalla realtà delle mutevoli dinamiche del popolamento umano, creando artificiosi aggravii a danno delle zone che si andavano spopolando e singolari «vantaggi competitivi» per aree in corso di nuovo popolamento (situazione per cui la vicaria di Camporgiano, titolare da sola della metà di tutti i fuochi della provincia, si lamenterà poi esplicitamente²⁹).

Carlo De Stefani, nel suo primo ampio studio sugli *Ordini amministrativi dei comuni di Garfagnana* dedica molta più attenzione - piuttosto che all'identità delle vicarie - alla figura dei vicari: questi però, pur traendo l'origine del nome dall'ambito territoriale di competenza che è sempre la vicaria, divengono poi sotto gli Estensi tutt'altra cosa, cioè i «capitani della ragione» ovvero i «commissari», i giudici civili e penali di nomina sovrana³⁰. Il fatto è che le vicarie garfagnine si trasformano in maniera «formale e sostanziale» per cui, da ripartizioni più o meno artificiali volute dall'autorità superiore, esse si ripropongono come federazioni autarchiche e spontanee di comunità che scelgono di distaccarsi da Lucca e di riaggregarsi con le dedizioni agli Estensi, ridefinendo anche la loro stessa

²⁶ BERTACCHI, *Descrizione istorica...*, cit., pp. 92-93.

²⁷ *Ibidem*, pp. 93-96.

²⁸ Nell'amplicissima bibliografia sul tema dell'affidabilità e dell'interpretazione dei «fuochi» nelle fonti fiscali, soprattutto per la storia del popolamento, si cfr. almeno: L. GAMBI, *Il censimento del cardinale Anglic in Romagna nell'anno 1371*, «Rivista geografica italiana», LIV (1947), pp. 221-247; A. I. PINI, *Problemi di demografia bolognese del Duecento*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», n. s., XVII-XIX (1966-1968), pp. 147-222; J. LARNER, *Il «fuoco» e la Descriptio Romandiole del cardinale Anglico Grimoardo*, «Studi Romagnoli», XXVII (1976), pp. 241-255; A. I. PINI - R. GRECI, *Una fonte per la demografia storica medievale: le «venticinquine» bolognesi (1247-1404)*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXVI (1976), pp. 337-417; A. I. PINI, *La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo. In appendice l'estimo di Imola del 1312*, Bologna 1976; L. MASCANZONI, *La «Descriptio Romandiole» del card. Anglic. Introduzione e testo*, Bologna [1985]; A. I. PINI, *Fonti e metodi per la demografia italiana dei secoli XIII-XV*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena», VI (1985), pp. 95-115; L. GAMBI, *Una fonte per la storia della Romagna. La Descriptio Romandiole del cardinale Anglic*, «Società e storia», X, n. 36 (aprile-giugno 1987), pp. 377-381; A. I. PINI, «Focularia» e «fumantaria» nel censimento del cardinale Anglic in Romagna nel 1371, *Ibidem*, pp. 383-397; R. DONDARINI, *La «Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus» del cardinale Anglic (1371). Introduzione ed edizione critica*, Bologna 1990 (Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, Documenti e studi, XXIV); ID., *La popolazione del territorio bolognese tra XIII e XIV secolo. Stato e prospettive delle ricerche*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. COMBA e I. NASO, atti del convegno (Cuneo, 28-30 aprile 1994), Cuneo 1994, pp. 203-230; A. I. PINI, *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile: l'estimo di Bologna del 1329*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», n. s., XLVI (1995), pp. 343-371; P. PIRILLO, *La provvigione istitutiva dell'estimo bolognese di Bertrando del Poggetto (1329)*, *Ibidem*, pp. 373-412.

²⁹ In ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Carteggi dei rettori dello Stato, Garfagnana*, b. 6610, si conserva una supplica della vicaria di Camporgiano senza data, ma della fine del secolo XVI (e forse proprio del 1598, visto che vi si richiede anche la conferma degli statuti nelle forme d'uso al cambio di sovrano) in cui si ripercorre esplicitamente come la vicaria stessa, gravata «già anticamente nelle divisione de' fochi et estimi della provincia per la metà [...], che sono fochi 250», per la stessa divisione «fu gravata a mantenere mille soldati a Vostra Altezza Serenissima che hora non vi sono, per essere deteriorate quelle terre, et andate quasi a fatto male per le carestie»: perciò, «essendo l'altre vicarie della provincia cresciute di numero d'huomini assai, supplica Vostra Altezza Serenissima a farli gratia di far moderare detta divisione».

³⁰ DE STEFANI, *Ordini amministrativi...*, cit., pp. 32-37.

compagine territoriale rispetto alle preesistenti «vicarie»: questa «duplice natura delle vicarie garfagnine» è già stata ben messa a fuoco da Spaggiari e da Bedoni³¹.

Per quanto riguarda i Sindaci e gli Otto di vicaria, De Stefani ne riconosce il carattere di «mandatari, deputati, rappresentanti», fino al punto di riconoscere che «l'istituzione dei Sindaci dette luogo ad un vero e proprio sistema rappresentativo», ma anche in questo caso senza discostarsi dalla riproposizione della lettera degli statuti vicariali³². Lo stesso autore, nella successiva ampia *Storia dei Comuni di Garfagnana*, edita come memoria presso la Deputazione modenese di storia patria nel 1925 e ristampata nel 1978 come volume a sé stante, ricostruisce puntualmente le vicende per cui le comunità della Garfagnana cercarono e trovarono nella dedizione agli Estensi più ampi margini di autonomia concessi - rispetto a Lucca - da Ferrara, che era determinata soprattutto a consolidare il fronte contro i lucchesi e veniva interessatamente appoggiata da Firenze, ma non si occupa più dei quadri amministrativi, attento principalmente alla storia politico-militare³³.

Ma tornando ora alle fonti documentarie per la verifica del ruolo dei Sindaci e dei Presidenti delle vicarie, è evidente che tale verifica andrà condotta principalmente attraverso le serie dei *Carteggi dei rettori dello Stato* presso l'Archivio di Stato di Modena, che sono lo strumento per ottenere la lettura più fedele del rapporto quotidiano tra centro e periferia degli stati estensi, e che conservano - tra le 69 buste dei *Carteggi dei rettori* di Garfagnana³⁴, contenenti anche le missive spedite dai singoli funzionari comunitativi e dai governatori ducali, nonché molte minute di lettere indirizzate loro - anche due buste di lettere degli «Otto e sindaci delle vicarie»³⁵. In questa sede si ometterà di fare riferimento anche ai lacerti di archivio vicariale confluiti a Castelnuovo nell'età della restaurazione e ora conservati presso l'Archivio di Stato di Massa, in cui i termini iniziali delle serie principali, soprattutto dei *Parlamenti* e delle *Scritture* del Commissario generale, salvo sporadiche presenze escono del tutto dai limiti cronologici - la devoluzione di Ferrara - del presente studio³⁶.

In primis proprio tra i *Carteggi dei rettori* di Garfagnana si reperisce l'importante fascicolo *Del governo pubblico della vicaria di Camporgiano con sue gratie et decreti*³⁷: questa vera e propria raccolta di norme per il governo della vicaria (redatta post 1612, data della lettera ducale più tarda che vi sia citata) è forse specchio della prassi ancor più fedele dello stesso statuto, in quanto pare essere una relazione conoscitiva (forse redatta come informativa per la cancelleria estense?) o più ancora un vero e proprio manuale d'uso e di consultazione compilato per le esigenze pratiche degli stessi funzionari. In quanto tale si presenta come una discorsiva «messa in prosa» della prassi, che non a caso si apre con la descrizione della «Forma del governo pubblico della vicaria di Camporgiano et sue terre nella provincia di Carfagnana» che, se la si va a verificare, concorda con rara precisione con il dettato statutario. La vicaria vi risulta divisa in ventotto comuni

li quali costituiscono ciascuno di loro li sindici proprii, chi uno, chi duo, secondo la qualità de'communi; li quali sindici hanno la cura d'intervenire ne'Parlamenti della Vicaria che se fanno in Camporgiano nanti il Capitano della ragione ciascuno rappresentando il suo commune, e dando la voce per le sue terre; et quanto delli 28 sindici 19 sono d'accordo, il partito è ottenuto. Et in detto Parlamento necessariamente debbono essere presenti almeno sindici 19,

³¹ BEDONI, *La provincia della Garfagnana...*, cit., pp. 97-98; SPAGGIARI, *Considerazioni...*, cit., p. 149.

³² DE STEFANI, *Ordini amministrativi...*, cit., pp. 38-43.

³³ DE STEFANI, *Storia dei comuni di Garfagnana...*, cit., pp. 170 e segg.

³⁴ Cfr. l'elenco analitico in: SPAGGIARI, *Documenti dell'Archivio di Stato di Modena...*, a p. 356, nota 44.

³⁵ ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Carteggi dei rettori dello Stato, Garfagnana*, bb. 6588 (1517-1599) e 6589 (1600-1700).

³⁶ Cfr. SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Inventario sommario dell'Archivio di Stato*, Roma 1952 (Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, VIII), pp. 75-76; *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, II, Roma 1983, p. 825.

³⁷ ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Carteggi dei rettori dello Stato, Garfagnana*, b. 6610.

co'quali si fa il Parlamento et si stabiliscono li negotii della Vicaria quando la maggior parte delli detti 19 congregati è d'accordo.

La vicaria, poi, «due volte l'anno fa un Parlamento o congregatione de'sindici per metter il debito di detta Vicaria, o imposta, come sono li salarii del Governatore della provincia». È rilevante la coincidenza coll'enunciato statutario, ma anche il fatto che a queste brevi note tengano dietro i «Capitoli, ordini et decreti concessi in vari tempi alla vicaria suddetta», riassunto delle esenzioni e privilegi concessi dai principi a partire dal 1446 e fino al 1612 (dall'esenzione dal dazio del sale³⁸ alla piena disponibilità dei molini e alla libertà facoltà di trasportare biade e bestiame), e in particolare gli «ordini della Vicaria confermati [...] del 1543» in cui si prescriveva «che per lo avvenire si dovesse governare non per gli otto presidenti ma da sindaci».

Tutto questo testo paranormativo è teso a riaffermare il carattere latamente autonomistico, per quanto possibile autarchico del governo garfagnino: tanto più che vi viene ribadito come «hanno poi ciascuna terre della sudetta Vicaria particolari Statuti ed ordini, per li quali creano li loro ufficiali, et sono imposte le pene de' danni dati, che vengono applicate parte alla Serenissima Camera, parte al Capitano e parte al Commune, secondo la continenza loro, li quali successivamente sono confermati da Serenissimi Principi».

Se, partendo da questa univocità delle fonti normative, si vanno poi a vedere le indicazioni che si ricavano dalla prassi declinata in prima persona dai rettori estensi, ecco che si vede come «lo strato sottile» delle vicarie ricorra più raramente di quanto ci si aspetterebbe nei *Carteggi dei rettori*, e come, quando vi ricorre, confermi l'impressione del suo ruolo di «luogo di confronto» fiscale, così come il ruolo dei Sindaci e degli Otto quali garanti e difensori della centralità dei privilegi e delle esenzioni spettanti alla Garfagnagna, con un relativamente più basso «tasso di soggezione» delle comunità garfagnine, più esplicite e spregiudicate nell'espone i loro punti di vista in rapporto al sovrano, dotate di maggior vigore, orgoglio e potere contrattuale data anche la loro posizione geograficamente strategica.

Si veda allora ad esempio la lettera del capitano Pietro Giorgio Guerci, indirizzata al duca Ercole I da Castelnuovo il 20 luglio 1489:

Son giunti qua dui mandatarii de la vicaria di Camporegiano, electi per li syndici generali et octo presidenti, li è per rispondere al magnifico comissario generale di Vostra Excellentia [...]. La conclusion di essa risposta [...] si è che loro a li edificii e spexe che si hanno ad fare ne la rocha di Camporegiano et sopra il poggio da le Veruchule non voleno contribuire, se non a le opere manuale et conducte de le cosse necessarie, a le quale conducte et opere mal voluntieri per questo anno vorebene essere astricti per la inopia loro, quale allegano essere immensa³⁹.

Ma fin qui si potrebbe obiettare che la vicaria si muove sul piano più tradizionale, quasi rituale, del «piangere miseria» per temperare le gravezze fiscali: il fatto è che la vicaria non si limita soltanto a questo, ma si difende anche brandendo ben più sostanziosi «pezzi di carta», che si possono usare come arma pure contro il duca quando vi sono interessi divergenti e, soprattutto, sospetti di comportamenti scorretti da parte dei funzionari ducali. I mandatari della vicaria, infatti,

³⁸ La Garfagnana avrà, per evidenti motivi di ordine anche geografico, pure la facoltà di rifornirsi di sale presso i luoghi più adatti sul versante tirrenico: una lettera dei Sindaci da Castelnuovo ad Alfonso II del 10 dicembre 1575 chiederà di salvaguardare l'«antica concessione confermata» per cui «questa provincia sua di Garfagnana è stata conservata libera di potersi fornire di sale dove meglio et più comodamente ha potuto cavarne per suo bisogno [...], et in questo modo da molti anni in qua ha cavato di Pisa sale grosso e salina bianca bellissime», ora che «i superiori delle dogane di quei luoghi» vogliono conoscere «a che privilegio si sia dovuta tal comodità». Cfr. *Ibidem*, b. 6588.

³⁹ *Ibidem*, b. 6557.

hanno loro decreti, confermati da Vostra Excellentia, may si che li laborerii facti e che si farrano si pagavano di le condemnatione et di quello avanzava del datio de la gabella, del qual datio ne ha ogni mexe Berzanio castelano de Camporegiano lire XII marchesane, benché li giorni passati per prefato commissario fuisse scripto a Vostra Excellentia de lire VIII solamente.

Insomma i camporgiani non soltanto rammentano esplicitamente e con forza al duca come egli stesso avesse accettato di finanziare questi lavori con altre ben determinate entrate, ma fanno anche risaltare senza mezzi termini la discrepanza delle stesse entrate tra quanto risulta loro e quanto dichiarato dal castellano.

Ma è tra i documenti più antichi degli Otto e dei Sindaci - frammisti a molte lettere di ufficiali del comune di Castelnuovo e che coprono tutto il XVI secolo - che meglio si verifica quali sono gli oggetti degli atti di questi: espliciti richiami al sovrano per non avere «inovazioni» rispetto ai privilegi tradizionali, per difenderli se violati o per ottenerne di nuovi se le condizioni politiche consentono questi margini, per non essere più «mal tractati da questo nostro comissario». Così la lettera degli «Octo et Presidentes vicarie Castelnovi» al duca Alfonso I del 19 marzo 1520, che accompagna ambasciatori inviati «per causa di certe condemnatione facte per il magnifico capitano qui di Castelnuovo a più persone della vicaria e capitaniato Vostro qui, per havere alozato le loro selve e a foristieri contra la forma di uno statuto posto in lo volume de li statuti di dicta vicaria, et *etiam* per causa di rimuovere dicto statuto»⁴⁰, conferma l'impressione di una maggiore capacità contrattuale nei confronti del sovrano rispetto agli altri territori estensi, fino a proporre esplicitamente una modifica dello statuto quando non è rispondente agli interessi specifici di una zona di confine e oltre lo spartiacque, in cui certi provvedimenti protezionistici si possono più difficilmente e meno convenientemente applicare.

La difesa dei margini di autonomia, dunque: come nella lettera degli stessi al sovrano del 12 dicembre 1531 per chiedere che sia rispettato il «decreto che tutti li homini di dicta vicaria [sempre di Castelnuovo] potessero havere e cavare biade, robe e bestiame per loro uso di tutti li lochi e terre sue di Modena e Regio e soi distrecti e montagne senza alcuno impedimento e datio», come «li fu concesso [...] el primo giorno che questa vicaria si diede a la Illustrissima Casa Vostra»⁴¹; oppure nell'altra missiva degli Otto e sindaci da Castelnuovo al duca, del 4 febbraio 1523:

più giorni fa el magnifico Vostro comissario [che a quell'epoca era l'Ariosto] ne ha comandato vogliamo imporre ne le nostre colte lire ottanta per li quartironi de lo anno passato 1522, quale solevamo pagare al comune del Silico per murare la terra. Et hora che non si mura più, el magnifico Vostro ducal factore le domanda; e perché havevamo electo nostri ambasciatori a Vostra Excellentia più di fa per questo e altre occurrenze nostre [...] si voglia degnare comettere a epso magnifico comissario non pretenda più altro⁴².

E qui varrà la pena di non nascondere che le vicarie spesso sono coraggiose ma ottengono poco effetto: su questa annosa questione - per cui si continua a pretendere il finanziamento fittizio di opere militari e di servizi di guardia abbandonati da tempo - si tornerà ancora con la supplica degli Otto *ante* 26 settembre 1550 (ben ventotto anni dopo), proprio per le ottanta lire che era «solita pagare ogn'anno alla Vostra Ducale Camera [...] per la rocha del Silico [...] che da un gran tempo in qua non si guarda», con rescritto interlocutorio di Giovan Battista Giraldi Cinzio: «Informent dominos factores, qui Illustrissimo domino referant»⁴³.

⁴⁰ *Ibidem*, b. 6588.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

Questa maggiore capacità di autonomia e di rappresentazione della Garfagnana estense non deve però far velo ad una situazione che, per quanto forse migliore di altre, rimane tutt'altro che idilliaca. Questi più ampi margini di autarchia lasciati nelle mani garfagnine, uniti alla lontananza e alla difficoltà di comunicazione con il centro degli stati estensi, se pure lasciano ai garfagnini stessi maggior spazi di autodecisione, paiono però anche consentire lo sviluppo di quello che sembra il vero problema del governo a livello funzionariale-vicariale, e che sorge in particolare proprio nel momento dell'interfaccia col sovrano, cioè delle ambasciate, della loro deliberazione in parlamento con le necessarie e difficili mediazioni perché possano esprimere correttamente posizioni maggioritarie. Allora pare che le consorterie familiari e i gruppi di potere che vi si compattano attorno, che pure - in varie forme e con diversa intensità - sono le protagoniste della vita consiliare e le monopolizzatrici della vita politico-economica di un po' tutte le comunità di antico regime, sviluppino qui una conflittualità molto più accentuata che altrove, attraverso tutta una serie di atti fraudolenti, in particolare con la spedizione di ambasciate di parte che si fanno passare per espressione della volontà comune.

Questi «gruppi di potere», che sarebbero da identificare meglio nella loro origine e consistenza - ma la mancanza dei parlamenti per il XVI secolo è a tal fine molto grave -, cercano spesso di influenzare l'espressione degli interessi collettivi nella sede vicariale distorcendola a fini particolari, non esitando, a quanto pare, a mettere in piedi le più truffaldine parzialità, come l'indizione di elezioni fittizie e semiclandestine, la convocazione di parlamenti parziali in presenza di soltanto alcuni settori degli aventi diritto, l'invio al sovrano di ambasciate non autorizzate nell'unica sede competente ma che si fanno passare per tali e che si arrogano il diritto di parlare a nome collettivo (in altri casi si può immaginare che fosse invece una minoranza delusa a gettare il discredito per lettera su ambasciate fors'anche elette a norma di statuto).

A nulla evidentemente erano serviti i richiami ducali: già il 12 novembre 1518, infatti, Alfonso I aveva richiamato «tutti li Comuni della Vicaria [di Castelnuovo], che non lassino venire Ambasciatori alcuno a parlare, se non vi viene prima di consenso di tutti» ricevuto in consiglio generale, e con lettere credenziali che specificchino su quali argomenti si è autorizzati a parlare per conto della collettività⁴⁴. Emblematico è quanto avviene il 3 settembre 1550, quando i Sindaci della vicaria di Trassilico devono prendere di petto una situazione di grave crisi e scrivere a Ercole II che:

Hier l'altro essendo noi convocati in la rocha di Trissilico per fare l'elettione d'un nuovo podestà, sapendo che il fine dell'offitio del moderno s'avvicinava, comparse nanti a noi ser Santi Venturelli da Brucciano della medesima vicaria, et ci presentò una lettera di Vostra Eccellentia, data sopra il dì XII d'Ogosto proximo passato, per la quale Quella ci scrive c'havendo visto lo instrumento della elettione fatta per noi di ser Santi predetto in nostro podestà, Quella volentieri lo conferma. E perché tal lettera, anchor che sia stata mandata da Vostra Eccellentia sigillata e chiusa, non di meno a noi è stata presentata dal detto ser Santi aperta; et di più habbiamo certezza che lui, oltre l'haver aperto tal lettera presuntuosamente, è andato di poi con essa per molte terre della Vicaria mostrandola alli huomini, et subornandoli che facciano elettione di lui per podestà; et perché ci par questo esser stato atto troppo presuntuoso e temerario, in aprire le lettere nostre, *maxime* da Vostra Eccellentia mandate; ci è parso significarLi il tutto, con dirLi appresso quanto all'elettione di che parla, che noi non habbiamo fatto tal elettione, anzi eravamo (com'è detto) per farla convocati, et non in lui, non parendoci al proposito nostro né della Vicaria, sì per l'insufficienza sua, sì di lettere come di pratica, et sì anchora per essere della medesima Vicaria, dov'ha parenti, amici et inimici; dubitando, anzi per certo tenendo che le cose non possino, per mezzo suo, con buona giustizia passare⁴⁵.

⁴⁴ *Statuti et ordini della vicaria di Castelnuovo...*, cit., p. 59.

⁴⁵ ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Carteggi dei rettori dello Stato, Garfagnana*, b. 6619.

Venturelli è poi anche accusato, nel prosiegua della lettera, di essersi già fatto eleggere podestà nell'agosto 1549 «da i parenti per la maggior parte, et amici [...] a sua subornatione», «clandestinamente», «contr'ogni consuetudine»: ma in definitiva quelli che fioccano sono i casi di ambasciate delle vicarie al sovrano screditate in tutto o in parte, e di cui poi non ci si vuole assumere responsabilità o spese, e da cui emerge come chiara conseguenza logica, ancorché non dichiarata esplicitamente, che i capitani e gli altri funzionari periferici estensi non sono presenti o vigili in questa sede. E d'altra parte la stessa prassi per cui le comunità hanno la facoltà di esprimere il loro gradimento nei confronti del titolare dell'ambita carica di commissario è ancora una volta riprova della maggior forza garfagnina, ma porta ad altre interessate degenerazioni.

Esempi significativi si hanno in una protesta senza data, ma dell'inizio del XVI secolo, in cui i Sindaci di una serie di comunità della vicaria di Camporgiano (Camporgiano appunto e Sillano, Poggio, Sillicano, Colli, Magliano, Puglianella, Orzaglia, Caprignana ed altre minori), che asseriscono di rappresentare 116 fuochi, ricorrono al sovrano perché provveda ad «amorzar il focho» che potrebbe essere «occasione di scandali che facilmente potriano accadere nella vicaria», contestando apertamente le procedure clientelari con cui il nuovo commissario si è procacciato il favore:

li fochi che sono stati favorevoli a esso magnifico commissario solo sono stati CII, et anchora che una parte de quelli sindici siano stati al voto di esso magnifico commissario, ciò è stato a persuasione del suo canceliero, qualle è di Camporgiano e, nanti che intrassero in rocha, li condusse a casa sua a mangiare e bere, et ad alcuni dava sacramento di essere favorevole a esso magnifico commissario, et altri ligava cum altre astutie, di sorte che una parte se piegò; benché il parlamento fu fatto a voce, né fu dato il partito a fave, sì come voleva il dovere e come fu fatto a Castelnuovo, dove si ritrovò perhò per la maggior parte persone povere e miserabile che non hebbero ardire, così a voce, di non dare esso magnifico commissario; che quando fosse fatta per fave senza dubio ne havrebe havuto mancho che a Castelnuovo⁴⁶.

In definitiva - oltre a fornire una testimonianza vivissima sulla violazione della norma statutaria sul voto «ad fabas» - i Sindaci contestano che il commissario abbia ottenuto l'approvazione di una maggioranza di fuochi fittizia, e perché in parte estorta con lusinghe, e perché basata sul consenso delle «terre più piccole», «cosa contro il dovere perché si governa le terre secondo che si paga»: affermazione che illustra bene quale senso «patrimoniale» della cosa pubblica corresse tra queste comunità antagoniste.

Esempio invece delle ambasciate «sedicenti» e non accreditate è quanto si legge in una minuta ducale data da Ferrara il 26 novembre 1544, che probabilmente chiede una verifica al commissario *in loco*:

Voi vederete quanto ci vien [...] dalli syndici di Castelnuovo di Carfignana per la [...] della lettera loro che qui vi remettere[mo ...] [tro]vandosi che habbiano da contrib[uire] alla spesa fatta da alcuni ambasciatori [... ve]nuti a noi fuor della loro notizia⁴⁷.

Il sovrano prescrive quindi un confronto diretto tra le parti per intendere se tali ambasciatori «sono stati mandati di comu[ne] consenso et servati li ordinii et statuti di d[etta] vicaria, nel qual caso provvederete che tutt[a ...] comunità concorra alla detta spesa». Ma una testimonianza ancora più clamorosa di queste parzialità viene da una lettera del capitano di Castelnuovo Basilio Ruggeri, che il 30 luglio 1550 deve riferire come

⁴⁶ *Ibidem*, b. 6610.

⁴⁷ *Ibidem*, b. 6590. Il documento presenta danni che interessano parti di testo.

è nata nuovamente dissensione tra alcuni di questi huomini di la terra per causa di una lettera fatta in nome della Vicaria, nella quale Vostra Eccellenza è pregata di volersi degnare di concedere a detta Vicaria il capitano Ludovico Bosello per commissario a questa provincia, perché quantunque essa lettera sia scritta di mano di ser Matheo Sillico, cancellario di detta Vicaria, et sigillata del suo sigillo, niente di mancho non è stata ordinata in consiglio, anzi è stata ottenuta *per mendicata suffragia*, perché solamente alcuni delli Otti e Sindici di fuori, ricercati a ciò, hanno consentito; ma li Otti et Sindici di questa terra di ciò non hanno havuto notizia, et di questo nanti a me si sono querellati⁴⁸.

Così si può concludere, sulla base delle pur non moltissime orme lasciate dalle vicarie sul terreno documentario, che le fonti confermano sostanzialmente la funzionalità vicariale come descritta dagli statuti, con il ruolo dei Sindici e degli Otto in Parlamento quali garanti e difensori dei privilegi garfagnini - con un relativamente più basso tasso di soggezione e un quadro di maggior relativo vigore rivendicativo rispetto ad altre aree estensi - ma evidenziano anche - per converso - il ruolo dei sindaci quali portavoce dei singoli interessi comunitativi, che testimoniano della perdurante divergente lettura della realtà tra chi voleva avviare processi se non proprio di accentramento, almeno di coordinamento sovracomunitativo, e chi vi si opponeva con tutte le forze.

Da questo quadro di teoria, emerge poi un piano di pratica in cui i rapporti tra i veri protagonisti della vita pubblica - i potenti all'interno delle comunità - alimentano più volte il ricorso a interessate e fraudolente parzialità: questa «patologia» della politica della vicaria si manifesta soprattutto nelle sue funzioni di luogo di definizione delle ambasciate e delle nomine, quindi di luogo di bilanciamento delle diverse spinte.

Il vero livello a cui si situa l'identità dei garfagnini continuerà ad essere non quello della vicaria, bensì della singola comunità, e ne è testimonianza valida ed attiva la copiosa messe di redazioni statutarie tardocinquecentesche e primosecentesche di livello giurisdizionale più basso, cioè di singole comunità, che sono e rimangono il vero luogo di riconoscimento dell'identità collettiva di quelle genti⁴⁹.

⁴⁸ *Ibidem*, b. 6558.

⁴⁹ SPAGGIARI, *Considerazioni...*, cit., pp. 148-149 e 159-161.